Premium Partner

Sepafin



# MAPE S.A.S.

Agente di Servizi di Pagamento iscritto OAM

# CONTRATTO DI CONVENZIONE PER LA RIVENDITA DI SERVIZI TELEMATICI

Tra la Società MAPE DI HRISTOVA MARIYA HRISTOVA E C S.A.S. con sede legale a Rimini (RN) in Viale XXIII Settembre 1845, 67 – CAP 47921, (Codice Fiscale e Partita IVA 03852290406), in persona del legale rappresentante Mariya Hristova Hristova, di seguito denominata soggetto FORNITORE, e la Società/Impresa di seguito generalizzata, successivamente chiamata "CONVENZIONATO" nella persona del suo Rappresentante Legale pro-tempore di seguito identificato e, unitamente al FORNITORE, "Le Parti":

SEDE LEGALE			
Ragione Sociale			
Indirizzo		N° Città	
			Mob
P.IVA		C.F	Codice SDI
E-mail		Pec	
CEDE ODEDATIVA (CE	E DIVERSA)		
		I 411	NO.
			N°
			CAPTel E-mail
LEGALE RAPPRESEN			
			Data di nascita
_			
•			Prov
			C.F
			Scad.
TIDOLOGIA CONVEN	IZIONAMENTO		
TIPOLOGIA CONVEN			
Paccnetto		IMPORTO UNA TANTUM	!€
TIPOLOGIA SERVIZI	ATTIVATI		
☐ Pagamenti	☐ Spedizioni Postali	☐ Spedizioni Espresse	□ Ricariche
☐ Altri pagamenti	<b></b>		O
P.O.S.*			
Modello	N°_ Canone mens. noleggio (	48 mesi) €	N°_ Comodato d′uso gratuito €
☐ Spending IBAN			· -
CANONE OPERATIVO	MENSILE		
☐ Web App	☐ Conto di pagamento (home ba	anking) 🗵 Help-Desk	o
	,		NONE OPERATIVO
ACCESSORI AGGIUN	TIVI		
☐ Lettore Barcode	☐ Stampante termica 80mm	☐ Etichettatrice	☐ Bilancia pesa lettere
☐ Bilancia pesa pacchi	☐ Set Timbri		
<b></b>		- IOTALL ACCESSORIAGE	
MODALITÀ RICARICA	A WALLET/BORSELLINO ELETT	RONICO	
☐ Bonifico Bancario	☐ Carta di versamento	Circuito (Importo ad operazior	ne* €) Carta di versamento aggiuntiva (Importo
□€	)	☐ Girofondi	

<sup>\*</sup> L'attivazione del P.O.S. è subordinata all'accettazione della pratica da parte dell'Acquirer

<sup>\*\*</sup> Soggetto a modifica unilaterale da parte dell'Istituto emittente

# MAPE S.A.S.

Agente di Servizi di Pagamento iscritto OAM





SEDI OPERATIVE								
1.Nome/Cognome				Tel				
Indirizzo		N°Città	l					
ProvCAPE-ma	il				C.I.			
2.Nome/Cognome				Tel				
Indirizzo	!	N°Città						
ProvCAPE-ma	il				_□ C.I.			
NOTE								
RIEPILOGO COSTI								
TOTALE IMPORTO UNA TANTUM €		то	TALE IMPORTO CA	ANONE MENSILE €				
	MODALI7	TÀ DI PAC	GAMENTO					
Per il costo di attivazione (una tantum) il CON	VENZIONATO sceglie	come modali	ità di pagamento:					
☐ Assegno non trasferibile intestato a MAPE DI	HRISTOVA MARIYA HI	RISTOVA E C S	.A.S.					
☐ Bonifico bancario sulle seguenti coordinate:								
IBAN: IT24J0200824203000100898936 - U	nicredit - Beneficiario:	MAPE DI HRIS	STOVA MARIYA HR	RISTOVA E C S.A.S				
IBAN: IT35A0760113200001048987398 - Po Causale: Sottoscrizione Contratto	ste italiane - Beneficia	rio: MAPE DI F	HRISTOVA MARIYA	A HRISTOVA E C S.A.S				
Causale. Sottoscrizione Contratto								
Inviare contabile di pagamento tramite Email								
Così come previsto dall'Art. 5 delle Condizion di pagamento:	contrattuali, per i ca	noni mensili	e i servizi in prepa	agato, il CONVENZIONATO sceglie come r	nodalità			
• • •	Addebito sul borsellino elettronico (canone)							
☐ Bonifico bancario sulle seguenti coordinate(s  IBAN: IT24J0200824203000100898936 - Ui		MADE DI LIDIO	TOVA MARIVA LIR	USTOVA E C S A S				
IBAN: IT35A0760113200001048987398 - Po	te Italiane - Beneficia	rio: MAPE DI F	HRISTOVA MARIYA	A HRISTOVA E C S.A.S				
Causale: Ricarica Dorsellino Osername								
Inviare contabile di pagamento tramite Email	all'indirizzo: info@b	noint store						
invare contable at pagamento trainite Linari	an manizzo. mio@b	politi.store						
Data	Luogo			Il Convenzionato				
Lette e accettate tutte le condizioni sopra riporta		a riserva alcun	a di tutti i listini e c	contenuti, la presente scrittura viene redatta i	n duplice			
copia originale, sottoscritta e riconsegnata ad og	nuna delle Parti.							
Data	Luogo			Il Convenzionato				
SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE		Referente co	ommerciale					
PROT. NUM.		Agente						
//		District Area	ı					
Firma per convalida Amministratore								

PREMESSO CHE: 1. MAPE DI HRISTOVA MARIYA HRISTOVA E C S.A.S.. svolge una attività imprenditoriale di prestazione di servizi sia alle Imprese che alle Famiglie tra cui: Servizi Postali, Recapito, Spedizioni e Servizi Corrieri Espressi, Posta Elettronica Ibrida, Imbustamento, Confezionamento, Etichettatura, Outsourcing, Stampa, prodotti e strumenti fi di Pagamento, Telecomunicazione ed accessori, Report e Dossier informativi commerciali on-line, ricariche telematiche e telefoniche, Carte servizio, P.O.S. Services, Accessoristica & Consumabili per ufficio, apparati HW e Devices TLC, Software Multi-Utility contraddistinti con il marchio BPOINT.

2. MAPE DI HRISTOVA MARIYA HRISTOVA E C S.A.S. dispone di un proprio know-how operativo relativo al sistema di prestazione dei servizi offerti; 3. i servizi vengono forniti da MAPE DI HRISTOVA MARIYA HRISTOVA E C S.A.S. direttamente o indirettamente da parte di suoi Partners aventi i requisiti richiesti dalle normative nazionali vigenti e successive modifiche 4. la stipula del presente contratto NON comporta l'attivazione del rapporto di affiliazione 5. il presente Contratto è caratterizzato da una stretta collaborazione tra le parti, giuridicamente ed economicamente indipendenti; 6. il CONVENZIONATO intende distribuire alla propria clientela tutti i prodotti rientranti nell'offerta al pubblico, con i marchi e i segni distintivi di questi che vengono concessi in licenza d'uso non cedibile, e, pertanto, adottare quelle regole gestionali e commerciali, che il FORNITORE mette a disposizione e caratterizzano tale progetto Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

#### • ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, come gli allegati tutti, così come le loro eventuali successive modifiche ed integrazioni, costituendone parte integrante e sostanziale. Il CONVENZIONATO, con la sottoscrizione del presente contratto, aderisce al progetto "BPOINT". Il FORNITORE, accettando la presente convenzione, si obbliga a fornire al convenzionato, alle condizioni stabilite nel presente contratto, tutto il supporto necessario per la corretta collocazione sul mercato dei prodotti.

## • ARTICOLO 2 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

2.1 II FORNITORE si impegna nei confronti del CONVENZIONATO a: a. fornirgli assistenza, consulenza ed informazioni in relazione alle specifiche attività; b. permettergli l'accesso e l'utilizzo del sistema informativo gestionale. 2.2 II CONVENZIONATO si impegna nei confronti del FORNITORE a: a. fornire la certificazione del possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 13 Agosto 2010 n.141 e successive modifiche e integrazioni ed a frequentare i corsi di formazione e aggiornamento previsti dalla normativa di riferimento; b. gestire l'azienda nell'assoluto rispetto delle vigenti disposizioni normative comunitarie, nazionali e locali, svolgendo le attività oggetto del Contratto in maniera operosa, efficiente, corretta e trasparente, secondo adeguata diligenza imprenditoriale; c. esporre all'esterno del punto vendita i segni distintivi del progetto "BPOINT". Il presente Contratto e lo svolgimento dell'attività prevista non dà né darà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato, né di rappresentanza, concessione di vendita, società od altro rapporto ad essi assimilabile tra le Parti. Il CONVENZIONATO svolgerà la propria attività direttamente o tramite soggetti terzi, siano essi dipendenti e/o collaboratori; i collaboratori e i dipendenti dipenderanno esclusivamente dal CONVENZIONATO ed i costi ad essi relativi saranno ad esclusivo carico del CONVENZIONATO stesso. In nessun caso l'attività di tali soggetti potrà generare responsabilità di alcun tipo a carico del FORNITORE e il CONVENZIONATO si impegna nei confronti del FORNITORE, ai sensi dell'art. 1381 c.c., a garantire l'adempimento di tutte le clausole del presente contratto da parte dei collaboratori e dei dipendenti, e a sollevare e manlevare il FORNITORE da eventuali reclami, azioni o danni subiti dallo stesso in consequenza del mancato rispetto delle disposizioni del presente Contratto e ciò anche successivamente alla sua scadenza o comunque cessazione.

#### • ARTICOLO 3 - CONFERIMENTO INCARICO

Il CONVENZIONATO accetta l'incarico di promuovere, distribuire e/o collocare direttamente o indirettamente tutti i prodotti dell'offerta commerciale del progetto "BPOINT" scelti, oltre al mantenimento del rapporto con i clienti acquisiti e/o affidati, sia essi composti da soggetti giuridici che persone fisiche. L'incarico è conferito senza esclusiva per entrambi le parti nella zona assegnata. L'incarico è limitato alla ricerca e segnalazione degli affari in oggetto, senza alcuna autonomia nella fissazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali. Per alcuni servizi, per la loro collocazione ed abilitazione, restano condizionati all'effettivo possesso dei requisiti previsti dalle norme specifiche. Il FORNITORE è autorizzato fin d'ora dal CONVENZIONATO, a trasferire per proprie esigenze, nulla escluso, il presente rapporto sottoscritto, a soggetti terzi, graditi al FORNITORE; qualora se ne presenti l'esigenza sarà sufficiente la comunicazione al CONVENZIONATO o a mezzo raccomandata o PEC. I servizi di pagamento offerti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di Servizi di pagamento (P.S.D. e successive modifiche sono erogati da Istituto di Pagamento autorizzato dalla Banca d'Italia.

### • ARTICOLO 4 - ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il CONVENZIONATO è incaricato di trattare per conto del FORNITORE l'assunzione di proposte contrattuali utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal FORNITORE, raccogliendo le fi della clientela in originale, attenendosi scrupolosamente a quanto previsto dalla vigente normativa. Il CONVENZIONATO è altresì tenuto alla gestione, conservazione, sviluppo ed amministrazione del "portafoglio clienti" nonché all'organizzazione produttiva della struttura eventualmente assegnata.

### • ARTICOLO 5 - WALLET/BORSELLINO ELETTRONICO E PAGAMENTO DEI SERVIZI

Il CONVENZIONATO potrà distribuire ed erogare tutti i servizi nel limite dell'importo risultante sul proprio wallet/borsellino elettronico. Tale importo viene determinato e corrisposto alla SOCIETÀ: o in via anticipata (di seguito il "Prepagato"), mediante posta o bonifico. Il CONVENZIONATO potrà, in ogni momento, verificare in piattaforma la consistenza del proprio wallet/borsellino elettronico. Per estinguere i documenti di debito (fatture, ricevute, bollette, ecc.) emessi dal FORNITORE e per caricare il wallet/borsellino elettronico prepagato Servizi potrà utilizzare le modalità successivamente indicate dalla SOCIETÀ. I canoni periodici di help-desk, ove previsti, saranno addebitati in automatico sul wallet/borsellino elettronico disponibile. Gli importi fatti pervenire con modalità bonifico bancario, per motivi legati alle frodi, alle Leggi bancarie sulla revocabilità delle disposizioni dei bonifici all'antiriciclaggio, ai necessari controlli ed altri obblighi cui la Società è sottoposta, potranno essere accreditati entro 48 ore dal ricevimento della richiesta in procedura e comunque dopo aver visualizzato l'importo dell'accredito sul conto della SOCIETÀ. Qualora l'accredito, richiesto e documentato con prova dell'avvenuto invio a mezzo e-mail, venga eccezionalmente concesso anticipatamente ai tempi indicati, e per qualsiasi motivo, tale pagamento risultante dal documento inviato non andasse a buon fi la SOCIETÀ sarà suo malgrado costretta ed applicare una penale pari al doppio dell'importo con un minimo di € 200,00 oltre gli interessi moratori al tasso indicato nell'art. 5. 1° comma, del D. Lgs. 231/2002 e la sospensione dei servizi. I versamenti effettuati dal CONVENZIONATO saranno considerati in conto deposito e non produttivi di interessi

• ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVI, COMMISSIONING E CANONE HELP-DESK Per le prestazioni di raccolta e di consegna dei beni oggetto del presente contratto, il FORNITORE riconoscerà al CONVENZIONATO commissioni distinte per operazioni, da individuarsi tempo per tempo e secondo la tabella "Commissioning e Listini Vendita" visualizzabili nell'area web della piattaforma. Il CONVENZIONATO riconosce un canone di Help-Desk mensile anticipato, precedentemente definito e relativo alle abilitazioni richieste.

# • ARTICOLO 7 - SERVIZIO POS

Il FORNITORE, anche per il tramite di accordi con fornitori terzi, consente al CONVENZIONATO di installare presso la propria sede commerciale, ove richiesto, il Terminale

P.O.S. che potrà essere fornito in noleggio o in comodato d'uso gratuito. In caso di noleggio, la durata contrattuale prevista è di 48 (quarantotto) mesi; nel caso di rescissione anticipata del contratto, il CONVENZIONATO dovrà corrispondere al FORNITORE una penale di importo pari a € 250,00 (duecentocinquanta). In caso di comodato d'uso gratuito, il terminale dovrà essere restituito alla scadenza naturale del contratto oppure al momento della rescissione anticipata dello stesso. La mancata restituzione del terminale comporterà per il CONVENZIONATO la corresponsione di una penale di importo pari a € 250,00 (duecentocinquanta).

# • ARTICOLO 8 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il FORNITORE potrà risolvere anticipatamente il presente contratto senza necessità di costituzione in mora del CONVENZIONATO ma con semplice comunicazione a mezzo Raccomandata A/R o PEC, nei seguenti casi: 1. qualora il CONVENZIONATO sia dichiarato fallito, o comunque abbia richiesto ovvero sia stato ammesso ad altra procedura concorsuale, o sia posto in liquidazione, venga iscritto nel registro dei protesti o subisca un pignoramento o esecuzione di un atto concorsuale a cui non riesce a fronteggiare con celerità; 2. qualora il CONVENZIONATO perda i requisiti previsti all'articolo 2.2 lettera b; 3. per mancato o ritardato adempimento degli obblighi contrattuali del CONVENZIONATO previsti da tutti i punti dell'Art. 2.2.

### • ARTICOLO 9 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E/O CESSAZIONE

Per qualsiasi causa il presente contratto venga a cessare, il CONVENZIONATO dovrà immediatamente provvedere a: 1. cessare l'uso di ogni diritto allo stesso derivante dal presente contratto, con particolare riferimento al Marchio e segni distintivi; 2. versare al FORNITORE tutti gli importi ancora dovuti e maturati; 3. cessare l'attività e qualsiasi attività pubblicitaria e di comunicazione in cui si evidenzia la sua qualità di CONVENZIONATO e nel contempo eliminare, nei tempi tecnici necessari e senza ulteriori richiami, qualsiasi riferimento alla qualifica di CONVENZIONATO da ogni pubblicazione o documento che contenga tale specifica 4. restituire al FORNITORE ogni materiale relativo al progetto commerciale, di servizio e/o beni in precedenza utilizzati e contenenti il Marchio ed i segni distintivi del FORNITORE: Entro 5 (cinque) giorni dalla risoluzione o cessazione del presente contratto. il FORNITORE provvederà alla rimozione dell'accesso dal sistema operativo e dal sito.

### • ARTICOLO 10 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PIATTAFORMA GESTIONALE

If FORNITORE per i servizi messi a disposizione del CONVENZIONATO, relativi alla gestione ed utilizzo della piattaforma Gestionale a mezzo web, non è responsabile nei suoi confronti per controversie legali, civili o amministrative, danni indiretti, specifici incidentali, punitivi, cauzionali o consequenziali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: danni in caso di impossibilità di utilizzo o accesso ai servizi, perdita o corruzione di dati, di profitti di clientela, danni di immagine, interruzioni dell'attività o simili), causati dall'utilizzo o dall'impossibilità ad utilizzare i servizi messi a disposizione compresa l'ipotesi di responsabilità dovuta alla violazione di contratto, negligenza o altro, salvi i casi di dolo e colpa grave. Il CONVENZIONATO riconosce e dà atto che il presente Contratto è risolutivamente condizionato all'esistenza di un accordo tra il FORNITORE e i partners fornitori dei servizi vari (di seguito i "PARTNER"), sicché, ove per qualsiasi motivo, tale accordo richieda la modifica o la cessazione del presente Contratto, il FORNITORE avrà facoltà di modificare o risolvere il presente Contratto senza che il CONVENZIONATO possa reclamare alcunché. Il CONVENZIONATO riconosce e prende atto, rinunciando sin d'ora espressamente a qualsiasi eccezione verso il FORNITORE, che i PARTNER potranno in qualsiasi momento modificare e/o sopprimere uno o più servizi fornitial FORNITORE. Il CONVENZIONATO acconsente ache i PARTNER o il FORNITORE stesso effettuino in ogni momento, anche attraverso terzi incaricati, verifiche e controlli sull'attività di eroqazione dei Servizio svolta nell'esercizio.

[SEGUE] PAG 3/4

Il CONVENZIONATO si impegna a prestare La massima collaborazione per il proficuo svolgimento delle verifiche fornendo altresì - anche attraverso i propri dipendenti - tutti gli ausili necessari per lo svolgimento delle medesime. In ogni caso il FORNITORE non potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi soppressione, sospensione, interruzione, ritardo, o errore nella fornitura dei servizi, tranne per il caso di dolo o di colpa grave. In nessun caso la cessazione del presente Contratto ovvero il compimento di frodi informatiche da parte d terzi darà diritto al CONVENZIONATO di pretendere dal FORNITORE alcuna indennità o risarcimento.

#### ARTICOLO 11 – COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione che debba essere inviata da una Parte all'altra in relazione al presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo di lettera raccomandata A/R o telegramma o posta elettronica certificata PEC, previa anticipazione via telefax o via e-mail, da indirizzarsi come segue:

MAPE DI HRISTOVA MARIYA HRISTOVA E C S.A.S. Viale XXIII Settembre 1845, 67 - 47921 Rimini (RN) - Tel. 0541087890 - Email: info@bpoint.store - PEC: hristova@legalmail.it

Per il Convenzionato si fa riferimento ai dati inseriti nel frontespizio ovvero presso il diverso indirizzo fisico od elettronico o numero di telefono o telefax che ciascuna Parte avrà l'onere di comunicare
per iscritto all'altra Parte successivamente alla data di conclusione del Contratto, restando inteso che presso gli indirizzi innanzi indicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere
successivamente comunicati, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni qiudiziarie.

### • ARTICOLO 12 - NULLITÀ PARZIALE ED IMPEGNO ALLA SOSTITUZIONE CON CLAUSOLE EFFICACI

Qualora una o più clausole del Contratto dovessero risultare nulle in tutto o in parte, il Contratto resterà valido e le clausole risultate nulle e/o superate dalle norme vigenti, entranti in funzione in periodi successivi alla presente scrittura, tali clausole, dovranno essere sostituite con disposizioni pienamente valide ed efficaci. Il CONVENZIONATO si impegna ora per allora, ad accettare le convenzioni e tutte le modulistiche tecniche necessarie al fine dell'esecuzione del presente contratto in pieno rispetto delle vigenti norme e Leggi specifiche-competenti, nonché, tutte quelle modifiche tecniche necessarie per l'attività, proposte dagli Istituti finanziari, enti e/o Business Partner del FORNITORE, al fine, di consentirne la corretta gestione dell'attività commerciale del punto vendita CONVENZIONATO che verso la clientela finale.

### • ARTICOLO 13 - CLAUSOLA GIURISDIZIONALE - CONCILIAZIONE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative al presente Contratto commerciale, le parti convengono che, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, dovrà essere fatto un tentativo di conciliazione presso un organismo di mediazione, pubblico o privato riconosciuto e residente nel territorio di competenza del Fornitore. Al procedimento di conciliazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i., Le parti stabiliscono che le controversie che non sia stato possibile conciliare ai sensi del precedente comma, sono devolute esclusivamente alla competenza del Foro di Rimini.

#### • ARTICOLO 14 - NORME SULLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio - GDPR), il CONVENZIONATO fornisce a MAPE DI HRISTOVA MARIYA HRISTOVA E C S.A.S., e sono da questa trattati, i propri dati per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti contrattuali instaurati con la stessa MAPE DI HRISTOVA MARIYA HRISTOVA E C S.A.S., nonché per finalità di tipo amministrativo-contabile. Base giuridica del trattamento è l'art. 6 comma 1, lett. b, del GDPR; - per adempiere o esigere L'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché connessi agli obblighi derivanti da disposizioni impartite da autorità giudiziarie, da funzionari amministrativi o da organi di polizia a ciò legittimati dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo. Base giuridica del trattamento è l'art. 6, comma 1, lett. c, del GDPR. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati, vedere il sito https://www.bpoint.store/trattamento-dei-dati-personali/

#### • ARTICOLO 15 - COMPOSIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO

Lette ed accettate tutte le condizioni sopra riportate, e presa visione senza riserva alcuna di tutti gli allegati e premesse, la presente scrittura viene sottoscritta e redatta in duplice copia originale e consegnata ad ognuna delle parti.

LETTO, APPROVATO E S	SOTTOSCRITTO					
		, lì	1	1		
MAPE DI H	IRISTOVA MARIYA HRI	STOVA E	C S.A.S.			IL CONVENZIONATO
		_				
Ai sensi e per gli effetti de approvare specifi	egli artt. 1341 e 1342 Codio tutti gli Articoli e Punti s				e, anche in proprio e con r 7,9,11,12 e13; oltre gli ALL	riferimento agli obblighi di garanzia di cui al punto sopra indicato, dichiara d LEGATI:
		, lì	I	1		
MAPE DI H	IRISTOVA MARIYA HRI	STOVA E	C S.A.S.			IL CONVENZIONATO